SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A2156

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1990.

Direttiva alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di apertura e chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEI MINISTRI DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Visto l'art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, che delega le regioni ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione a determinare gli orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che modifica i criteri per la regolamentazione degli orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai comuni la regolamentazione degli orari di vendita suddetti, da effettuare nel rispetto dei criteri stabiliti dalla regione;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che consente al Governo l'adozione di direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1983, recante direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che attribuisce al Consiglio dei Ministri l'emanazione di direttive, tramite il commissario di Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;

Considerata la necessità che la regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) tenda ad evitare l'esposizione eccessivamente prolungata dei frequentatori ad agenti acustici di elevata intensità, nonché i conseguenti rischi connessi alla circolazione nelle ore notturne in condizioni fisiche di ridotta efficienza, secondo modalità che, nell'ambito di una sostanziale uniformità, tengano conto delle condizioni ambientali di ciascuna regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990;

Decreta:

Le regioni a statuto ordinario, nell'indicare ai comuni i criteri da seguire per la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari), debbono osservare le seguenti direttive:

a) l'orario dei pubblici esercizi ad apertura notturna dovrà essere contenuto entro la fascia che va dalle ore 20,00 alle ore 22,00 per l'apertura e non oltre le ore 02,00 per la chiusura;

b) il limite di chiusura può essere protratto fino a due ore durante i mesi estivi in località a prevalente concentrazione turistica.

Roma, 25 maggio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

90A2407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 27 aprile 1990.

Nomina del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia, colpite dal terremoto 1980-81.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1990, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 354, relativo al regolamento di riorganizzazione dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia, colpite dal terremoto 1980-81;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato regolamento prevede che all'ufficio suddetto è preposto un direttore nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del predetto direttore; -

Ritenuto che il dott. ing. Virgilio Torzilli, nominato esperto con decreto ministeriale in data 12 aprile 1990, risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla citata disposizione regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1990, l'ing. Virgilio Torzilli è nominato direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia, colpite dal terremoto 1980-81.

Art. 2.

All'ing. Virgilio Torzilli sono delegati gli adempimenti necessari al completamento degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219/81, e successive integrazioni e modificazioni, ivi inclusa la stipulazione dei contratti o convenzioni relativi alle opere di infrastrutturazione e delle attività connesse, l'approvazione dei progetti e delle eventuali varianti progettuali, l'approvazione dei certificati di collaudo o di buona esecuzione, nonché la firma degli ordinativi di pagamento tratti sulle contabilità speciali n. 1249/8 e n. 1421/3 intestate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nei limiti degli impegni assunti con provvedimenti del Ministro stesso.

Art. 3.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si riserva l'approvazione degli atti contrattuali stipulati dal direttore dell'ufficio speciale e l'adozione dei provvedimenti provvisori e definitivi di conferimento dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 sopra citati.

Art. 4.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del menzionato regolamento, il direttore dell'ufficio, man mano che gli interventi di cui al comma 2 siano portati a compimento, provvede alla consegna dei relativi atti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Al 28 febbraio 1991 il direttore dell'ufficio procederà comunque alla consegna alla stessa Agenzia dei residui atti relativi ad interventi che risultassero, alla data sopra indicata, ancora in corso di ultimazione.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro: MISASI

90A2388

DECRETO 15 maggio 1990.

Integrazione del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche e amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 27, comma 9 e l'art. 39, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il regolamento di riorganizzazione dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, approvato con il decreto ministeriale 3 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1990;

Considerato che il predetto regolamento, all'art. 5, prevede, tra l'altro, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attività di completamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 marzo 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, continua ad avvalersi, fino al 28 febbraio 1991, degli organi consultivi costituiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri delegati;

Ritenuto opportuno di continuare ad avvalersi del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituito con il decreto ministeriale 25 maggio 1982, anche per le materie sottoposte, fino al 28 febbraio 1990, alla commissione consultiva di cui all'ordinanza n. 73/219/ZA del 25 marzo 1972;

Ravvisata l'opportunità di integrare il citato comitato consultivo con l'ing. Virgilio Torzilli, capo dell'ufficio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e con l'avv. Massimo Annesi, già vice presidente della menzionata commissione consultiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative, connesse all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, prosegue, fino al 28 febbraio 1991, la sua attività di consulenza, anche nelle materie già affidate alla commissione consultiva di cui in premessa.

Art. 2.

1. Il comitato di cui all'art. 1 è integrato dall'ing. Virgilio Torzilli, capo dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, e dell'avv. Massimo Annesi, già vice presidente della commissione consultiva richiamata nell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1990

Il Ministro: MISASI

90A2389

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 maggio 1990.

Aggiornamento e modificazioni all'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, che prevede l'inclusione in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e delle partecipazioni statali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4, che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987 e 23 novembre 1988, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987 e 2 dicembre 1988, con i quali è stato provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute ed alle comunicazioni di alcuni laboratori già inseriti in albo, in ordine alla cessazione dell'attività, al cambio della sede ed alla modifica della denominazione sociale;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 23 febbraio 1990, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Visti i prescritti pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il quinto elenco dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa.

PIEMONTE

1) Laboratorio chimico merceologico - CCIAA - Via Ventimiglia, 165 - 10127 Torino.

2) Nuova Accornero S.p.a. - Via S. Mauro, 122 - 10036 Settimo Torinese (Torino).

3) Robox elettronica industriale S.p.a. - Via Sempione, 82 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara).

LOMBARDIA

4) BM-Biraghi S.p.a. - Via Ercolano, 11 - 20052 Monza (Milano).

5) Idee nuove in automazione industriale S.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 27 - 20090 Segrate (Milano).

6) Dida.El S.r.l. - Via Lamarmora, 3/A - 20122 Milano.

7) Centro tessile cotoniero S.p.a. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (Varese).

VENETO

8) Aive S.r.l. - Dorsoduro, 3593 - 30123 Venezia.

9) Climaveneta S.p.a. - Via Sarson, 57/C - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza).

10) Sigla informatica S.r.l. - Via Einaudi, 86 - 31015 Conegliano (Treviso).

11) Cenric S.r.l. - Via Coati, 2 - 45030 Salara (Rovigo).

12) I.S.E. - Industria servomeccanismi elettronici S.p.a. - Via Soastene, 18 - 36040 Brendola (Vicenza).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

13) Acteco S.r.l. - Via Zara, 8 - 33170 Pordenone.

14) Eidon - Ricerca sviluppo documentazione S.p.a. - Via Marinoni, 43 - 33100 Udine.

LIGURIA

15) Istituto Giannina Gaslini - Largo Gerolamo Gaslini, 5 - 16148 Genova-Quarto.

EMILIA-ROMAGNA

16) A.W.A.X Progettazione e ricerca S.r.l. - Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (Modena).

17) Calcestruzzi S.p.a. - Via Romolo Gessi, 20 - 48100 Ravenna.

18) CISIG - Cons. innovaz. sistemi informativi geografici - Via Cavestro, 7 - 43100 Parma.

19) CO.R.I.VE - Consorzio ricerca innovazione vetro - Viale delle Scienze - 43100 Parma.

20) Fanton Microdesign S.r.l. - Via Simoni, 8 - 40011 Anzola Emilia (Bologna).

21) Geoceramic resecmches S.r.l. - Via Bacchello, 9 - 40050 Monte S. Pietro (Bologna).

22) Guparo S.r.l. - Via XXV Luglio, 3 - 41037 Mirandola (Modena).

23) Intercast Europe S.p.a. - Via Natta, 10/A - 43100 Parma.

24) Lavoro e ambiente Soc. coop. a r.l. - Via Mazzini, 75 - 40137 Bologna.

25) HS. Elettronica progetti S.p.a. - Via Verdi, 47/2 - 40050 Villanova di Castenaso (Bologna).

26) Ica S.p.a. - Via del Litografo, 7 - 40138 Bologna.

27) Industrie meccaniche C.G.Z. Alimec S.p.a. - Via Are, 2 - 43038 Sala Baganza (Parma).

28) Irriserra S.p.a. - Viale Corridoni, 2 - 47100 Forlì.

29) Menfis S.r.l. - Via Finelli, 6 - 40012 Calderara di Reno (Bologna).

30) SAIET - Soc. applicaz. indust. elettroniche e telefoniche - Via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (Bologna).

31) Test S.r.l. - Viale Verdi, 59 - 41100 Modena.

32) Ubalit S.p.a. - Via Capanello, 1 - 40050 Loiano (Bologna).

TOSCANA

33) CAEN - Costruz. apparec. elettroniche nucleari S.p.a. - Via Vetraia, 11 - 55049 Viareggio (Lucca).

34) Industria chimica Carlo Laviosa S.r.l. - Scali d'Azeglio, 6 - 57123 Livorno.

35) Intech S.r.l. - Largo Fratelli Alinari, 21 - 50123 Firenze.

MARCHE

36) Ecos S.r.l. - Via Sabotino, 125 - Ascoli Piceno.

37) I.C.I. S.r.l.. - Via Campania, 57 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

UMBRIA

38) ERA - Ente ricerca applicata a r.l. - Via Juri Gagarin, 15 - 06074 Ellera di Corciano.

39) Ponti S.r.l. - Zona ind. loc. Cerbara - 06012 Città di Castello (Perugia).

LAZIO

40) Imel S.r.l. - Via Monte Bianco, 13 - 02010 Vazia (Rieti).

41) C.R.I.T.A. - Centro ricerca indust. tecnologia avanzata - Via E. Manfredi, 8 - 00197 Roma.

42) Link S.r.l. - Via Udini, 30 - 00161 Roma.

43) Romatra S.r.l. - Via Cancelleria, 33 - 00040 Ariccia (Roma).

CAMPANIA

44) Dataitalia processing S.p.a. - Via Roma, 402 80100 Napoli.

45) I.C.S. - Centro sperimentale ingegneria - Via Provenzale, 36 - 80100 Napoli.

46) I.M.P.R.A. S.r.l. - Via Vincenzo Arangio Ruiz, 107 - 80100 Napoli.

47) Marotta S.r.l. - Via Don Minzoni, 12 - 80040 Cercola (Napoli).

48) Nuovo Crai - Centro ricerca agroindustriale S.p.a. - Via R. Bracco, 20 - 80100 Napoli.

BASILICATA

49) Università degli studi della Basilicata - Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza.

SICILIA

50) CSATI - Centro studi applicaz. tecnologie dell'informaz. - Via G. Vagliasindi, 9 - 95100 Catania.

51) Tecnoalimenti società consortile per azioni - Strada prov. n. 69 - Km 17 fraz. Passo Martino (Catania).

Art. 2.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati e inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 22 ottobre 1985, citato nelle premesse, è così modificato:

20) Electronic System S.r.l. - Via Cesare Battisti, 14 - 28040 Dormelletto (Novara): modifica la forma giuridica in S.p.a. con nuova sede legale in viale Ticino, 12 - 21015 Lonate Pozzolo (Varese).

190) Istituto Giordano S.n.c. - Via Rossini, 2 - 47041 Bellaria-Igea Marina di Rimini (Forlì): modifica la forma giuridica in S.p.a.

339) Cibred S.r.l. - Via Tullio Ascarelli, 180 - 00186 Roma: assume la denominazione Cibred Sud S.r.l., con nuova sede legale in via Velletri, c.p. 19 - 00040 Pavona di Albano Laziale (Roma).

Art. 3.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati e inclusi nell'albo con decreto ministeriale 23 novembre 1988, citato nelle premesse, è così modificato:

23) S.D.I. - Studio di informatica S.p.a. - Via Wincklman, 1 - 20146 Milano: modifica la ragione sociale in S.D.I. Automazione industriale S.r.l.

39) Italsider S.p.a. - Via Corsica, 4 - 16128 Genova: assume la denominazione laboratorio prodotti Ilva S.p.a., con nuova sede legale in Roma, viale Castro Pretorio n. 122.

54) EL.EN. S.n.c. - Via G. da S. Giovanni, 10 - 50141 Firenze: modifica la forma giuridica in S.p.a.

Roma, 25 maggio 1990

Il Ministro: RUBERTI

90A2387

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 maggio 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1990, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge in data 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981 n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti

norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,65 per cento il tasso di riferimento per il mese di maggio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di giugno 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni credititzie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di giugno 1990 è pari al 14,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2386

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di aprile 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere:

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di aprile 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.239,667
Marco tedesco	»	734,528
Franco francese	»	218,668
Fiorino olandese	»	652,527
Franco belga	»	35,522
Lira sterlina	»	2.029,160
Lira irlandese	»	1.969,151
Corona danese	»	192,596
Dracma greca	»	7,570
E.C.U.	»	1.502,435
Dollaro canadese	»	1.063,622
Yen giapponese	»	7,826
Franco svizzero	»	832,824
Scellino austriaco	»	104,408
Corona norvegese	»	189,265
Corona svedese	»	202,643
Marco finlandese	»	310,507
Escudo portoghese	»	8,301
Peseta spagnola	»	11,578
Dollaro australiano	»	946,281

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 30 aprile 1990, è accertato, per il mese di aprile 1990, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan:		
Afgano	Lit.	20,31
Albania:		
Lek	»	200,01
Algeria:		
Dinaro algerino	»	153,94
Angola:		
Kwanza	»	41,15
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	333,02
Argentina:		
Austral	»	0,25
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.263,55
Bangla Desh:		
Taka	»	37,27
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	612,28
Belize:		
Dollaro Belize	»	615,81
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.231,17
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	70,32
Birmania:		
Kyat	»	187,11
Bolivia:		
Boliviano	»	398,52
Botswana:		
Pula	»	650,04
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	20,87
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	656,38
Bulgaria:		
Leva	»	1.536,95
Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	7,46
Cambogia:		
Riel	»	5,64
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,66
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	456,09
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.483,34
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	74,12
Cile:		
Peso cileno	»	4,15
Cina:		
Renmimbi	»	260,15
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.572,73
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,62
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,32
Corea del nord:		
Won	»	1.269,51
Corea del sud:		
Won	»	1,73
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	14,23
Cuba:		
Peso cubano	»	1.545,54
Dominicana:		
Peso dominicano	»	146,11
Ecuador:		
Sucre	»	1,71
Egitto:		
Lira egiziana	»	462,01
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	193,77
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	335,04
Etiopia:		
Birr	»	599,14
Filippine:		
Peso filippino	»	56,25
Gambia:		
Dalasi	»	147,95

Germania Rep. Dem.:
Marco G.R.D. . . . . Lit. 726,74

Ghana:
Cedi . . . . » 3,93

Giamaica:
Dollaro Giamaica . . . . » 179,36

Gibuti:
Franco Gibuti . . . . » 7,01

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 1.838,14

Guatemala:
Quetzal . . . . » 313,95

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 1,89

Guinea Conakry:
Franco Guinea . . . . » 4,10

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 37,30

Haiti:
Gourde . . . . » 246,23

Honduras:
Lempira . . . . » 278,23

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 157,92

India:
Rupia indiana . . . . » 70,32

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,67

Iran:
Rial iraniano . . . . » 17,42

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 3.954,32

Islanda:
Corona islandese . . . . » 20,18

Israele:
Shekel . . . . » 611,49

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . » 103,91

Kenia:
Scellino keniota . . . . » 53,49

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » 4.189,83

Laos:
Nuovo Kip . . . . » 1,71

Libano:
Lira libanese . . . . » 2,10

Liberia:
Dollaro liberiano . . . . » 1.231,17

Libia:
Dinaro libico . . . . Lit. 4.179,88

Macao:
Pataca . . . . » 152,60

Madagascar:
Franco rep. malgascia . . . . » 0,96

Malawi:
Kwacha . . . . » 429,08

Malaysia:
Ringgit . . . . » 452,20

Maldive:
Rufiyaa . . . . » 131,03

Malta:
Lira maltese . . . . » 3.716,20

Marocco:
Dirham Marocco . . . . » 154,14

Mauritania:
Ouguiya . . . . » 14,73

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . » 84,49

Messico:
Peso messicano . . . . » 0,44

Mongolia:
Tugrik . . . . » 366,91

Mozambico:
Metical . . . . » 1,33

Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 43,36

Nicaragua:
Cordoba . . . . » 0,02

Nigeria:
Naira . . . . » 156,27

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 722,37

Oman:
Rial Oman . . . . » 3.197,44

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 56,98

Panama:
Balboa . . . . » 1.231,17

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 1.266,90

Paraguay:
Guarani . . . . » 1,00

Perù:
Inti . . . . » 0,09

Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . » 12,07

Polonia:
Zloty . . . . » 0,13

Qatar:		
Riyal Qatar	Lit.	337,17
Romania:		
Leu	»	58,76
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	15,64
São Tomé:		
Dobra	»	11,68
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	213,38
Sierra Leone:		
Leone	»	10,43
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	656,38
Siria:		
Lira siriana	»	58,62
Somalia:		
Scellino somalo	»	3,00
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,02
Sud Africa:		
Rand	»	464,30
Sudan:		
Lira sudanese	»	106,62
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	691,80
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	46,76
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,37
Thailandia:		
Baht	»	47,18
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	289,75
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.357,34
Turchia:		
Lira turca	»	0,49
Uganda:		
Scellino ugandese	»	3,24
Ungheria:		
Forint	»	18,82
Urss:		
Rublo	»	2.035,51
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,25
Venezuela:		
Bolivar	»	27,61
Vietnam:		
Dong	»	0,27
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	Lit.	3.621,11
Yemen sett.:		
Rial	»	104,13
Zaire:		
Zaire	»	2,36
Zambia:		
Kwacha	»	31,31
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	509,43

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2408

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 maggio 1990.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, sopracitato (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1989 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989);

Viste le sottoriportate decisioni della commissione della Comunità economica europea relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da:

Botswana:
decisione del 25 luglio 1984, n. 84/423 CEE modificata dalla decisione del 30 marzo 1990, n. 90/171;

Swaziland:
decisione del 3 febbraio 1982, n. 82/131 CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962);

Vista l'ordinanza 28 marzo 1967 concernente le norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967);

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE.

Ordina:

Art. 1.

1. In applicazione delle decisioni comunitarie n. 82/131 CEE e n. 84/423 CEE, modificata dalla decisione n. 90/171 CEE nelle premesse citate, e previa autorizzazione ministeriale, è consentita l'introduzione in Italia di carni fresche (refrigerate e congelate) provenienti dai Paesi terzi indicati negli articoli 2 e 4, alle condizioni che tali carni rientrino tra le categorie specificate per ciascun Paese terzo, e siano scortate dal certificato sanitario conforme all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1985 e dai certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati I e II.

Art. 2.

1. È consentita l'importazione di carni fresche, con l'esclusione delle frattaglie, ottenute esclusivamente da carcasse disossate di bovini provenienti e macellati nelle seguenti zone del Botswana:

Zona 5

Il settore è delimitato:

a nord-ovest, dal cordone di protezione che va dalle saline di Makgadikgali attraverso la zona mineraria di Orapa fino alla riserva centrale del Kalahari;

a sud, dal cordone di protezione che va dalla riserva centrale del Kalahari attraverso la zona di quarantena Makoba Quarantine fino alla zona di quarantena di Dukwe;

a nord-est, dal cordone di protezione che parte dalle saline di Makgadikgadi per congiungersi con il cordone di protezione che va dalla zona di quarantena di Dukwe a quella di Mokoba Quarantine.

Zona 6

Il settore è delimitato:

a nord-est, dal cordone di protezione che parte da Vakaranga, attraversa la zona di quarantena di Mosojane e si congiunge al cordone di protezione che collega Maitengwe alla zona di quarantena di Dukwe;

ad ovest, dal cordone di protezione che va dalla zona di quarantena Maitengwe attraverso Dukwe fino alla zona di quarantena di Makoba;

a sud, dal cordone di protezione che va da Thalamabele a Serule;

ad est, dalla linea ferroviaria che collega Vakaranga a Serule attraverso Francistown.

Zona 7

Il settore è delimitato:

a nord, dal cordone di protezione lungo la frontiera fra il Botswana e lo Zimbabwe, da Tuli Circle fino a Vakaranga;

ad ovest, dalla linea ferroviaria che collega Vakaranga a Serule;

a sud, dal cordone di protezione che va da Serule a Zanzibar;

a sud-est, dal confine fra il Botswana e il Sud Africa a un punto della confluenza tra i fiumi Sashe e Limpopo e ad est dal cordone di protezione che parte da detto punto e che va fino a Tuli Circle.

Zona 8

Il settore è delimitato:

ad ovest, dal cordone di protezione che va da Thalamabele a Makoba;

a sud, dal cordone di protezione Makoba/Makoro;

ad est, dalla linea ferroviaria Makoro/Serule;

a nord, dal cordone di protezione Serule/Thalamabele.

Zona 9

Il settore è delimitato:

a nord, dal cordone di protezione Serule/Zanzibar;

a ovest, dalla linea ferroviaria Makoro/Serule;

a sud, dal cordone di protezione Makoro/Sherwood;

ad est, dal confine tra il Botswana e il Sud Africa fra Sherwood e Zanzibar.

Zona 10

Il settore è delimitato:

a nord, dal cordone di protezione che va da Sherwood attraverso le zone di quarantena di Makoro e Duakome fino a Makoba;

ad ovest, dal cordone di protezione Makoba/Riserva centrale del Kalahari;

a sud, dal cordone di protezione che va da Buffels Drift attraverso la zona di quarantena di Dibete e Lephephe fino alla riserva centrale del Kalahari;

ad est, dal confine fra il Botswana e il Sud Africa da Buffels Drift a Sherwood.

Zona 11

Il settore che comprende:

il distretto di Kweneng,

il distretto del Sud,

il distretto di Kgatleng,

il distretto del Sud Est.

Zona 12

Il distretto di Ghanzi.

Zona 13

Il distretto di Kgalagadi.

Zona 14

Lo stabilimento di carne fresca di Lobatse.

Zona 18

Lo stabilimento di carne fresca di Francistown.

Art. 3.

1. Le carni fresche bovine provenienti dalle zone indicate nel precedente art. 2 dovranno rispondere ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato I, nonchè:

provenire da animali che siano stati macellati almeno ventuno giorni precedenti il loro ingresso nel territorio italiano;

essere ottenute da bovini provenienti dai distretti di cui all'art. 2 e macellati almeno sette giorni dopo la fine delle operazioni di macellazione del bestiame proveniente dalle zone vietate del nord del Botswana e delle operazioni di pulizia e disinfezione dei macelli di Lobatse e Francistown.

Art. 4.

1. È consentita l'importazione in Italia di carni fresche ottenute esclusivamente da carcasse disossate di animali della specie bovina, con esclusione delle frattaglie, provenienti e macellati nel territorio del Regno dello Swaziland situato ad ovest della recinzione (cosidetta «linea rossa») che si estende verso nord dal fiume Usutu alla frontiera con la Repubblica sudafricana ad ovest di Nkalashane, rispondenti ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato II.

Art. 5.

1. I divieti di cui alle ordinanze ministeriali 7 agosto 1962 e 28 febbraio 1967 non si applicano alle carni fresche (refrigerate e congelate) disossate provenienti dalle parti del territorio del Botswana indicate nell'art. 2 e dal territorio del Regno dello Swaziland ed alle condizioni fissate dalla presente ordinanza.

2. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche (1) di carcasse disossate (3) di animali della specie bovina provenienti dal Botswana

Paese di destinazione: ....

Numero di riferimento del certificato di sanità: ....

Paese esportatore: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni (4) bovine: ....

Natura dei pezzi (4): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (5): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano degli animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; tuttavia, le carni trattate per mezzo del freddo sono considerate fresche.

(2) Carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, ed inoltre per i bovini dopo scuoiatura.

(3) È autorizzata soltanto l'importazione di carni fresche di carcasse disossate di bovini dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) L'importazione di carni fresche di carcasse è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(5) Per i vagoni ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

1. che le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte:

a) provengono da bovini:

— nati ed allevati nel Botswana, che hanno soggiornato, almeno durante i dodici mesi precedenti oppure dalla nascita, in una o più delle seguenti zone veterinarie di controllo delle malattie: zone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18;

— che, in conformità delle disposizioni legislative, recano un marchio indicante la regione di provenienza;

— che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno negli ultimi dodici mesi;

— che, durante il percorso verso il macello, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni prescritte dalle decisioni della Comunità economica europea attualmente in vigore per l'eventuale esportazione delle loro carni in uno Stato membro, e — se del caso — sono stati trasportati con mezzi sottoposti a pulizia e disinfezione prima del carico;

— che, all'ispezione sanitaria ante mortem, effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati oggetto, in particolare, di un esame della bocca e delle unghie dal quale non è stato evidenziato alcun sintomo di afta epizootica;

— che sono stati macellati nel periodo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione 84/423/CEE (data di macellazione: ....);

b) sono state ottenute in un macello nel quale non si è riscontrata afta epizootica da virus esotico per lo meno negli ultimi tre mesi;

c) sono state conservate in luoghi nettamente separati da quelli in cui sono depositate le carni che non soddisfano alle condizioni di esportazione verso lo Stato membro previste dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea;

d) sono state liberate dal maggior numero possibile di ghiandole linfatiche accessibili;

e) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione ad una temperatura ambiente superiore a + 2 °C, della durata minima di 24 ore, dopo la macellazione e prima del disossamento;

2. che, durante il periodo compreso fra l'arrivo nel macello dei bovini ed il compimento delle operazioni di imballaggio in casse o cartoni delle carni provenienti da detti animali, nel macello o nel laboratorio di sezionamento non si trovano animali o carni (escluse le carni imballate in casse o cartoni e depositate in luoghi speciali) non rispondenti alle condizioni prescritte dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea per l'esportazione di carni in uno Stato membro.

Fatto a, ..., il ....
(luogo) (data)

Timbro

...
(firma del veterinario ufficiale)
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO *II*

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche disossate ([1]), escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea e provenienti dal Regno dello Swaziland

Paesi di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità ([2]): ....

Paese speditore: Regno dello Swaziland (ad esclusione della zona soggetta a vaccinazione contro l'afta epizootica ad est della recinzione detta « linea rossa » che si estende verso nord dal fiume Usutu alla frontiera con la Repubblica sudafricana ad ovest di Nkalashane)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie bovina

Natura dei pezzi ([3]): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): ....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ([4]): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

([1]) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

([2]) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 74/462/CEE.

([3]) È autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche di animali della specie bovina domestica da cui sono state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.

([4]) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate di bovini domestici sopra descritte derivano da:

— animali nati e allevati nel territorio del Regno dello Swaziland e che hanno soggiornato nella zona non soggetta a vaccinazione, ad ovest della recinzione detta « linea rossa », che si estende verso nord dal fiume Usutu alla frontiera con la Repubblica Sudafricana ad ovest di Nkalashane, dal momento della nascita;

— animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

— animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalla decisione 82/131/CEE della Commissione per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se sono stati impiegati veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

— animali che sono stati macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità.

2. Le carni fresche disossate sopra descritte:

— sono state prodotte in giorni diversi da quelli delle carni non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità;

— derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore;

— sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

— sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite con decisione 82/131/CEE della Commissione.

Fatto a ...., il ....

....
(firma del veterinario ufficiale)

Bollo

90A2410

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Presentazione delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatore dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

Lunedì 21 maggio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Anatoli Leonidovic Adamishin, ambasciatore dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

90A2391

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ristrutturazione della rete consolare onoraria in Austria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Bregenz (Austria) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Bregenz (Austria) un consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Innsbruck (Austria).

Art. 3.

Il vice consolato di seconda categoria in Salisburgo (Austria) è soppresso.

Art. 4.

È istituito in Salisburgo (Austria) un consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Innsbruck (Austria).

Art. 5.

Il vice consolato di seconda categoria in Linz (Austria) è soppresso.

Art. 6.

È istituito in Linz (Austria) un consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Vienna (Austria).

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1990

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 127

90A2373

Rilascio di exequatur

In data 2 maggio 1990 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Salvatore de Luca, console onorario del Regno di Svezia a Palermo;

Mustapha M'Timet, console della Repubblica di Tunisia a Roma;

Vincenzo Ansidei di Catrano, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Perugia;

Abner Fascioli, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Riccione.

90A2390

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia europea CRS IDEA, in Dalmine

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 128, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'Accademia europea CRS IDEA, con sede in Dalmine (Bergamo).

90A2393

Modificazione alla denominazione e allo statuto dell'Accademia dei georgofili, in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 237, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata autorizzata la modifica della denominazione dell'Accademia economico-agraria dei georgofili, con sede in Firenze, in «Accademia dei georgofili».

Con lo stesso decreto è stata inoltre approvata la modifica del vigente statuto.

90A2394

Modificazione allo statuto dell'Associazione don Giuseppe De Luca, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 235, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dello statuto dell'Associazione don Giuseppe De Luca, con sede in Roma.

90A2395

Modificazione allo statuto della Società torricelliana di scienze e lettere, in Faenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 130, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dello statuto della Società torricelliana di scienze e lettere, con sede in Faenza.

90A2396

Modificazione allo statuto della fondazione Camillo Caetani di Sermoneta, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 127, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto della fondazione Camillo Caetani di Sermoneta, con sede in Roma.

90A2397

Modificazione allo statuto della Società dei naturalisti, in Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 236, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dello statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli.

90A2398

Rettifica alla denominazione della «FIMAD - Fondazione italiana per le malattie dell'apparato digerente, del fegato e del pancreas», in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 124, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la rettifica della denominazione della «FIMAD - Fondazione italiana per le malattie dell'apparato digerente, del fegato e del pancreas», con sede in Roma.

90A2399

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei in Roma, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 248, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata autorizzata l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maria De Luca, con testamento redatto per atto pubblico in data 11 giugno 1982, rep. 91, a rogito notaio Rungi di Napoli.

90A2400

Modificazione allo statuto della fondazione Ernesto Treccani Movimento di corrente, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 129, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dell'art. 7 dello statuto della fondazione Ernesto Treccani - Movimento di corrente, con sede in Milano.

90A2401

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Tito Balestra», in Longiano

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1990, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 131, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della fondazione «Tito Balestra», con sede in Longiano.

90A2402

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Michelangelo» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari dell'11 novembre 1989, prot. n. 1544, la scuola media statale «Michelangelo» di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal preside della stessa scuola media di una bandiera del valore di L. 400.000.

90A2403

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Sestola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena in data 6 marzo 1990, prot. n. 195, la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Sestola (Modena) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola di materiale didattico.

90A2404

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto «Alcide Cervi» di Reggio Emilia

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1990, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 230, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'istituto «Alcide Cervi» di Reggio Emilia eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 533.

90A2405

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa all'impresa Du Pont Conid S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Veneto, 116, dei presidi sanitari sottoelencati registrati con i decreti e numeri accanto a ciascuni prodotti indicati:

Prodotto	Numero registrazione	Data
	—	—
A 150 Blu	2323	30- 9-1976
Acarion WP	0120	9-11-1972
Agherud giallo.	0067	1-12-1971
Albisal	4397	25- 5-1981
Aldicarb Du Pont Conid 5 G	2499	13- 4-1977
Arlitox G	2329	10-12-1976
Arvin 85	3084	19- 4-1979
Azilon	2131	20- 3-1976
Barizol 45-47.	3078	30- 4-1979
Brumolin	0157	18- 9-1971
Brution WP 20	4590	28-12-1981
Calibor WP	5135	22-12-1982
Carbamon 65	4114	11-12-1980
Carbutan 25 EC	7375	8- 1-1988
Carbutan 50 EC	7118	17- 6-1987
Casoron Mix.	1624	10- 6-1974
Cloramon	6486	12- 9-1985
Clorfos 45	6484	12- 9-1985
Combamon	0529	8- 5-1973
Crothion	0172	7- 9-1971
Cuprosan 20 M	4074	1-12-1980
Cyclanite	0472	4-12-1971
Deramon	3228	1- 8-1979
Dibaron	7337	16-12-1987
Dikamon 65	3410	28-10-1979
Dinam	7356	22-12-1987
Dithane bleu	0029	19- 9-1972
Erbil.	5184	1- 2-1983
Exilin	5659	28-12-1983
Fedium D	7120	17- 6-1987
Flumicid	6736	4- 6-1986
Flutex.	7069	26- 5-1987
Foxion G	7154	24- 6-1987
Fumathane S	0030	17- 9-1971
Fydulex G	1082	14-10-1972
Gibamon	7456	18- 3-1988
Herbamix PM	7222	16- 7-1987
Isocid	7059	16- 4-1987
Isocid Combi granulare	7374	8- 1-1988
Karathane 1%.	0031	6- 9-1971
Karathane WD	4333	16- 4-1981
Lindane G-3	2688	4-10-1978
Loctal	7355	22-12-1987
Lorrin	7224	16-07-1987
Lovozal 40 PB	0857	22- 8-1972
Luzibel	6381	6- 5-1985
M 80	0840	26- 6-1972
M 80 Bleu	1022	3-10-1972
Maitox	0290	16- 9-1971
Mancap	3408	7- 1-1980
Meflan	0555	17- 8-1972
Methilparatione 20	0062	1-12-1971
Milamon 85 PS	6863	11-11-1986
Minitrol 75.	2208	10- 4-1976
Fonofos Du Pont Conid Natef 5 G	7065	16- 4-1987
Neburon 60 Amonn	6303	10- 4-1985
Nebutrin	3115	4- 6-1979
Nebutrin N	5665	28-12-1983
Nicamon	2133	30- 3-1975
Nitrilon.	3023	8- 4-1979
Noral.	4385	25- 5-1981
Oicur	7425	25- 2-1988
Olpar 90	2438	14- 2-1977
Ortho Dibrom	4607	30-12-1981
Panomate Combi L	6777	30- 7-1986
Parafos 20	3827	15- 9-1980
Parafos G-10%	2355	23-10-1976
Paramaag C 97	0166	6- 9-1971
Paramon 72	1782	12 11-1974
Paramon EC	1706	19- 4-1975
Perbotrin	0032	21-12-1971
Permonet	6692	24- 4-1986
Perthane EC	0021	17- 9-1971
Pertilam	0817	29- 2-1972
Picamon PP	6960	5- 2-1987
Polisolfuro di calcio Amonn	3046	6- 4-1979
Prodate T	6604	4- 2-1986
Protan Mix	7226	16- 7-1987
Protan N.	7605	23-11-1988
Pull	1644	10- 6-1974
Quintamon.	0003	7- 9-1971
Quintamon 4 PS	5296	30- 3-1983
Quintamon S	3797	29-11-1982
Rebel	1501	10- 6-1974
Rigron	5218	10- 2-1983
Rigron mais	7624	14-12-1988
Rodamon ES	5664	28-12-1983
Rodamon GF	5771	23- 2-1984
Rodamon olio	5827	27- 3-1984
Rodamon P	5773	23- 3-1984
Romicid	6735	4- 6-1986

Prodotto	Numero registrazione	Data
Rubin	4678	25- 2-1982
Secamon	6177	31- 1-1985
Soritox	2210	10- 4-1976
Stam LV-35	1307	11- 4-1973
Terbulin	5312	15- 4-1983
Tergran liquido	7062	16- 4-1987
Tergran PB	7061	16- 4-1987
Tersanil compresse	4151	20-12-1980
Tersanil polvere	3791	19- 6-1980
Triamon	0246	6- 9-1971
Triclana	7223	16- 7-1987
Trinet	3713	2- 7-1980
Trinet Combi	3926	16-10-1980
Tumar 50 PB	7225	16- 7-1987
Turcan	0035	7- 9-1971
Turcan Combi	2059	5-11-1975
Turcan S	0342	22-11-1971
Uronex	6737	4- 6-1986
Valex	5213	10- 2-1983
Ziram 80	0007	7- 9-1971
Glean LT	6730	4- 6-1986

90A2406

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 30 maggio 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	552
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	910
Gasolio agricoltura	»	437
Petrolio agricoltura	»	407
Gasolio pesca e piccola marina	»	254
Petrolio pesca e piccola marina	»	244

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	855	858	861	864	867
Petrolio (*)	»	623	626	629	632	635
Olio comb.le fluido	L. kg	504	507	510	513	516

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L. lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A2439

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libraria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*